ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 93/68/CEE, 93/95/CEE E 96/58/CE RELATIVE AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

# Art. 11

## Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 475 del 1992

All'articolo 14 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, il comma 5 e' sostituito dal seguente: " 5. Chi non osserva i provvedimenti legalmente adottati di cui ai commi 4 e 7 dell'articolo 13 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni.". Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e' inserito il seguente: "Art. 14-bis (Adeguamento degli allegati alle norme comunitarie). - 1. Con regolamento adottato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le modifiche agli allegati al presente decreto necessarie in attuazione di nuove direttive comunitarie, in materia di DPI".

Versione in vigore dal 14 febbraio 1997, non più in vigore dal 12 marzo 2019 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale |
| Estremi | Decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1997 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-10-1997/art-11-modifiche-all-articolo-14-del-decreto-legislativo-n-475-del-1992/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it